



COMUNE DI MONTEPULCIANO

PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 80

Adunanza del giorno 06-04-2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - GESTIONE DEI CONTRATTI IN ESSERE APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO

L'anno Duemilaventi, addì Sei del mese di Aprile alle ore 15:30 in una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Sigg.ri:

PRESENTI	ASSENTI
ANGIOLINI MICHELE (Sindaco) RASPANTI ALICE (Vice Sindaco) BARBI BENIAMINO (Assessore esterno) MIGLIORUCCI EMILIANO (Assessore) MUSSO LUCIA ROSA (Assessore esterno) SALVADORI MONJA (Assessore)	
6	0

Presiede il Sig. Michele Angiolini Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giulio Nardi incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità dell'adunanza, si passa alla trattativa degli affari che appresso.

LA GIUNTA COMUNALE

In attuazione delle misure organizzative adottate dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 64 del 13.03.2020, la presente seduta si svolge in videoconferenza con sistema che consente il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 73 del D.L. 18/2020. Il Segretario comunale accerta la presenza dei componenti Michele Angiolini (Sindaco), Alice Raspanti, Beniamino Barbi, Emiliano Migliorucci, Lucia Rosa Musso e Monja Salvadori.

VISTI:

- La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 21.2.2020 "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva Covid-19;
- la Circolare del Ministero della Salute n. 54543 del 22.2.2020 che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da Covid-19;
- il Decreto Legge 23/02/2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1/03/2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 04/03/2020 le cui disposizioni entrano in vigore dalla data di adozione e sono efficaci, salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020 (e con il quale vengono sospese le attività scolastiche);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08/03/2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09/03/2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/03/2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
- il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 c.d. Cura Italia: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio 1 aprile 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale che ha prorogato il sistema di limitazioni e misure restrittive cd. “lockdown” al 13 aprile 2020;
- le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Toscana nonché le Ordinanze sindacali, ancora valide, in materia di contenimento e gestione emergenza epidemiologica da COVID -19;

CONSIDERATO:

- che con il diffondersi del virus COVID-19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la decretazione d'urgenza sopra elencata ha disposto misure per il contrasto e per il contenimento del diffondersi del virus stesso e misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale;
- che tra le varie misure di contrasto al diffondersi dell'epidemia, tra le principali risultano esserci la sospensione dei servizi educativi di ogni età, le attività didattiche di ogni ordine e grado e tutte le attività produttive industriali e commerciali, tranne quelle specificatamente indicate;
- che, anche a livello regionale, il Presidente della Regione Toscana ha emanato delle ordinanze atte a contrastare e contenere sul territorio regionale la diffusione del virus COVID-19;

TENUTO CONTO che, la sospensione o differimento di tutte le attività sopra indicate e, più genericamente, di quelle non permesse, si sta riverberando inevitabilmente sugli appalti e concessioni in essere, nonché su tutte le altre categorie di contratti che prevedono delle prestazioni nei confronti del Comune e/o dei cittadini/utenti/operatori economici;

RICHIAMATO l'art. 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” ai primi due commi prevede : *1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.*

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore

può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi"

CONSTATATO che nel caso dell'attuale emergenza COVID-19, si ritiene che ricorrano, in perfetta aderenza alle sopra citate disposizioni, sia le circostanze speciali che impediscono in via temporanea l'esecuzione del contratto, che le ragioni di pubblico interesse;

ATTESO che lo stop imposto dall'emergenza Covid-19 a molte attività pubbliche e ai servizi erogati dal Comune, iniziata con la scuola e man mano estesa a tutti i settori non essenziali, richiede ai responsabili di servizio un'attenta ricognizione dei contratti in essere, al fine di valutare l'effettiva esigibilità della prestazione e adottare gli atti conseguenti, inerenti sia la gestione del rapporto negoziale che i conseguenti aspetti contabili.

CHE a questo proposito diverse sono le casistiche che si possono presentare e che meritano un diverso approccio, connesso non solo alla natura e all'oggetto della prestazione, ma anche alle clausole sottoscritte.

CONSIDERATO che, senza la pretesa di esaustività, le situazioni più frequenti che si possono presentare per il Comune sono:

- **opere pubbliche:** sicuramente più semplice è il caso degli appalti di lavori che subiscono un fermo per l'emergenza. Il direttore lavori dovrà accordare in base all'articolo 107 del codice dei contratti la sospensione alle attività per cause di forza maggiore, attività che riprenderanno senza particolari modifiche una volta superata l'emergenza. L'articolo 91 del DI 18/2020 esclude a questo proposito qualsiasi responsabilità in capo all'appaltatore per inadempimento dovuto al rispetto delle norme sanitarie. Dal punto di vista contabile ciò renderà necessario un aggiornamento dei cronoprogrammi (con adozione di variazione di esigibilità), senza tuttavia che vi siano ricadute sostanziali sulle risorse utilizzate a copertura della spesa, che continueranno a rimanere preordinate allo scopo. Si precisa che in questa fase potranno essere eseguiti i lavori e le prestazioni consentite nell'ambito dell'allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 nonché di pubblica utilità, previa comunicazione alla Prefettura ovvero i cantieri mobili eseguiti tramite personale interno programmati e validati dalla stessa Prefettura. E' sostenibile che la classificazione ATECO allegata al decreto abbia la funzione di indicare la descrizione delle attività consentite da un punto di vista oggettivo, più che riferirsi alla tipologia del soggetto che le esercita. In altri termini, i codici Ateco indicati non sono da riferire all'impresa (unità statistica), in quanto questa potrebbe svolgere più attività. Ad esempio, si ritiene che un'impresa di costruzioni iscritta in Camera di Commercio con un codice ATECO 41 (Costruzione di edifici), attualmente sospeso, possa continuare a realizzare un intervento corrispondente ad un codice ATECO 42 (Ingegneria civile);
- **altri contratti d'opera:** per altre tipologie di contratti d'opera, occorrerà capire se l'oggetto della prestazione rimane possibile alla luce delle attuali restrizioni (e in questo caso il contraente potrà portare a termine la sua attività e l'ente sarà obbligato al pagamento) ovvero se, al contrario, la prestazione risulta impossibile alla luce dell'attuale situazione contingente. In quest'ultimo caso (si

pensi ad esempio ad un contratto per un evento culturale annullata per l'emergenza), fermo restando la facoltà per l'ente di riprogrammare le attività e quindi mantenere in vita il rapporto, potrà essere invocata la causa di forza maggiore che rende impossibile la prestazione, liberando così le parti da qualsiasi obbligo. Occorrerà comunque analizzare le clausole contrattuali per capire se, in questi casi, l'ente sarà chiamato a corrispondere un indennizzo ovvero a rimborsare le spese sostenute. La decisione che verrà assunta influirà sulle risorse del bilancio, che potrebbero essere liberate per la parte non necessaria;

- **contratti di somministrazione di beni e servizi** : se riferiti ad attività interdette, la prestazione in tutto o in parte non resa non potrà dare luogo – di regola - ad alcun pagamento. Anche in questo caso sarà opportuno procedere con la sospensione del contratto in base all'articolo 107 del codice, prorogando se del caso la scadenza per il periodo interessato dalla sospensione. In queste situazioni si liberano le risorse destinate in bilancio alla remunerazione di tali attività, per effetto della sospensione ovvero dei minori consumi legati alla riduzione dell'utilizzo degli edifici comunali (si pensi, ad esempio, alle utenze o ai servizi di pulizia degli immobili). Sfuggono da queste regole gli appalti dei servizi socio-assistenziali ed educativi e scolastici ai quali l'articolo 48 del decreto legge 18/2020 dedica una norma speciale volta a garantire la remunerazione dell'appaltatore ed evitare quindi la cassa integrazione per i lavoratori interessati;
- **concessioni di servizi o concessioni di costruzione e gestione**: nell'ambito delle concessioni di servizi o delle concessioni di costruzione e gestione con tariffazione sugli utenti, l'operatore economico sarà di certo interessato da una contrazione dei ricavi non necessariamente compensata da una equivalente riduzione dei costi. La pandemia che è alla base di tale situazione del tutto eccezionale può facilmente rappresentare una causa di forza maggiore che, in base agli accordi sottoscritti, giustifica il riequilibrio del sinallagma contrattuale. Le parti quindi saranno chiamate, nei prossimi mesi, ad avviare un procedimento che porterà alla revisione del PEF e al ripristino dell'equilibrio economico finanziario (con eventuale allungamento della durata) o, in caso di mancato accordo, alla risoluzione del contratto;
- **contratti di servizio** (esempio per raccolta rifiuti e partecipate): per questa categoria di atti occorrerà riuscire a contemperare la posizione del Comune socio, che deve tendere a tutelare il patrimonio dell'ente, con quello del corretto riconoscimento dei corrispettivi per servizi affidati. Sarà necessario per l'ente monitorare “in toto” le attività messe in campo dagli amministratori, comprese quelle dell'eventuale rinegoziazione delle clausole contrattuali;
- **altri contratti quali locazioni attive e passive, concessioni di beni a titolo oneroso**, valutando, in questa fase emergenziale dove quasi tutte le attività economiche, commerciali e degli esercizi di vicinato, sono sospese adottare adeguate misure fino prevedere eventuale esenzione dal pagamento dei canoni e fitti relativi ad immobili di proprietà comunale per i periodi di chiusura delle attività, tenendo conto, previa adeguata istruttoria e ricognizione, anche della situazione finanziaria pregressa ed assicurando i necessari equilibri di bilancio disponendo analoghe azioni per le locazioni o in tutti gli altri casi in cui il Comune (esempio contratto Pants per scuola della frazione di Acquaviva) è chiamato a pagare un canone, attesa anche in questo opposto caso l'impossibilità temporanea all'esecuzione della prestazione;

VISTE ed applicate le norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti:

- l'art. 1256 c.c. (*impossibilità definitiva ed impossibilità temporanea*) che prevede che l'obbligazione si estingua quando per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile ovvero, se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura non sia responsabile del ritardo nell'adempimento; tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando il debitore non può essere più ritenuto obbligato ad eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla;
- l'art. 1458 c.c. (Effetti della risoluzione) secondo il quale la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione;
- l'art. 1463 c.c. (Impossibilità totale) che prevede che la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non possa chiedere la controprestazione e debba restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme della ripetizione dell'indebito;
- l'art. 1464 c.c. (Impossibilità parziale) che prevede che quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte abbia diritto ad una corrispondente riduzione della prestazione e da essa dovuta e possa recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale;
- l'art.1467 del Codice civile, che prevede la possibilità di domandare la risoluzione del contratto se è diventato troppo oneroso per avvenimenti straordinari e imprevedibili, va a ben vedere in soccorso del locatore, consentendogli di offrire migliori condizioni per mantenere in vita il contratto;
- l'art. 1655 c.c., (nozione appalto) che disciplina contratto d'appalto mediante il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro;

VISTI gli artt.107, comma 3, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e art. 109, comma 2, "Conferimento di funzioni dirigenziali", del Decreto Legislativo n. 267/2000, per cui sono attribuiti ai Responsabili i tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, ci vi ricomprende la stipulazione la gestione dei contratti e la conseguente gestione finanziaria;

VISTO, inoltre, l'art. 48 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, rubricato "Prestazioni individuali domiciliari" per cui durante la sospensione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, gli enti locali possono attivarsi affinché vengano individuate prestazioni alternative da rendere in questa fase emergenziale e da affidare ai gestori di questi servizi;

PRESO ATTO anche dell'art. 95 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 del rubricato "Sospensioni canoni per il settore sportivo" principio che opportunamente può essere applicato, fatte le opportune verifiche, anche ad altre fattispecie contrattuali in cui il Comune è parte;

VALUTATO, più in generale, che:

- l'attuale situazione provocherà disagi e conseguenze economiche e finanziarie in tutti gli ambiti;
- il Comune intende affrontare l'attuale crisi ed emergenza epidemiologica in modo organico andando incontro alle difficoltà di ognuno pur consapevoli della necessità di salvaguardare l'equilibrio economico finanziario del bilancio e proteggere il Comune da possibili criticità di liquidità;

ATTESO che:

- per affrontare l'emergenza Covid-19 questa Amministrazione comunale ha già varato un pacchetto contenente una serie di misure per sostenere in modo organico il tessuto economico poliziano, famiglie e cittadini che vanno dal differimento del pagamento dei tributi e imposte all'attivazione del sostegno a persone fragili con il progetto "te lo portiamo noi", all'esenzione e differimento dei servizi a domanda individuale Asilo Nido, Trasporto scolastico, mensa;
- altri interventi e misure organiche adottate volte ad affrontare l'emergenza anche con operazioni di intensificazione dei controlli da parte della Polizia Municipale rispetto alle misure emergenziale adottate nonché con campagne sociali e di comunicazione verso la cittadinanza;
- non è stato ancora emanato un decreto legge a supporto degli Enti Locali e questo rende ancor più difficile la già precaria situazione economico finanziaria connessa all'emergenza epidemiologica con riguardo ai diversi contratti nei quali il Comune è controparte;

DATO ATTO che, in questa fase emergenziale dove quasi tutte le attività economiche sono sospese o differite si reputa opportuno che i responsabili adottino adeguate misure, previa puntuale e preventiva attività ricognitiva sui rapporti contrattuali in corso riferibili alle attività sospese ai sensi dei provvedimenti governativi;

RIBADITO che l'emergenza epidemiologica in atto integra una circostanza speciale (quale causa imprevedibile o di forza maggiore) che impedisce in questa fase che alcuni contratti in essere siano eseguiti totalmente o parte, o che addirittura comporti la richiesta di prestazioni non prevedibili al momento della stipulazione del contratto;

RITENUTO, pertanto, per le motivazioni sin qui riportate di esprimere le seguenti linee di indirizzo ai Responsabili di Area, affinché procedano, senza indugio al riesame di tutti i contratti in essere che prevedono delle prestazioni nei confronti del Comune e/o dei cittadini/utenti, in particolare per quelli che hanno subito dei periodi di interruzione e/o sospensione, al fine di valutare le opportune azioni da intraprendere, in particolare:

- riparametrare e rideterminare, ove possibile, la prestazione sinallagmatica facente capo al Comune in qualità di committente o comunque parte contrattuale;
- procedere al pagamento dei corrispettivi sin qui maturati e, nel caso di mancata rideterminazione di cui al capoverso precedente, con contestuale riproporzionamento degli importi dovuti, comunicare al contraente la sospensione di fatturazione per poi procedere con gli atti conseguenti nei confronti dei soggetti affidatari/concessionari/detentori senza che ciò determini il diritto al risarcimento dei danni subiti;
- sospendere i canoni attivi e passivi, previa opportune verifiche dei relativi

contratti riconducibili ad attività sospese, con adozione di atti da parte di ciascun Responsabile competente per materia che dovranno essere preventivamente valutati da una cabina di regia a cui partecipa il Segretario Generale, il Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria e con il supporto tecnico, per aspetti patrimoniali e delle entrate, di Montepulciano Servizi srl;

RITENUTO, pertanto, di dare mandato ai Responsabili delle aree interessate affinché tale indirizzo venga attuato insieme allo stesso monitoraggio della salvaguardia degli equilibri di bilancio, sotto il coordinamento del Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, nonché in funzione delle eventuali e successive misure governative che saranno adottate a supporto degli enti locali;

FATTE SALVE eventuali ulteriori misure nel prosieguo della fase emergenziale, da calibrare tenendo conto della durata della stessa e degli interventi di sostegno che auspicabilmente il Governo metterà in campo in favore dei cittadini e degli enti locali anche in accoglimento delle istanze da questi ultimi formulate in modo univoco, attraverso l'ANCI;

RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale che tra i principi fondamentali e le Linee di sviluppo prevede che "Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai principi della Costituzione e delle norme internazionali dell'Unione Europea nel pieno rispetto dei diritti civili di ognuno" e "ispira la propria azione, fra l'altro, alla tutela e integrazione dei soggetti deboli e alla tutela e valorizzazione della famiglia";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 30.12.2019 avente per oggetto "Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2020-2022 – Nota di aggiornamento - Approvazione", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 30.12.2019 avente per oggetto "Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati - Approvazione", esecutiva ai sensi di legge;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18.8.00 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.";

Ad unanimità di voti palesemente espressi;

DELIBERA

- 1) Di approvare le seguenti linee di indirizzo ai Responsabili di Area, affinché procedano, senza indugio, al riesame di tutti i contratti in essere che prevedono delle prestazioni nei confronti del Comune e/o dei cittadini/utenti, in particolare per quelli che hanno subito dei periodi di interruzione e/o sospensione, al fine di valutare le opportune azioni da intraprendere, in particolare:
 - riparametrare e rideterminare, ove possibile, la prestazione sinallagmatica facente capo al Comune in qualità di committente o comunque parte contrattuale;
 - procedere al pagamento dei corrispettivi sin qui maturati e, nel caso di mancata rideterminazione di cui al capoverso precedente, con contestuale riproporzionamento degli importi dovuti, comunicare al contraente la sospensione di fatturazione per poi procedere con gli atti conseguenti nei confronti dei soggetti affidatari/concessionari/detentori senza che ciò determini

il diritto al risarcimento dei danni subiti;

- per le attività sociosanitarie e socio assistenziali valutare la possibilità di applicazione dell'art. 48 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020. In particolare si richiede di verificare:
 - a) la possibilità di riconvertire le prestazioni contrattuali in attività utili all'ente, stabilendo il relativo importo;
 - b) successivamente l'Amministrazione dovrà quantificare le minori entrate che discenderanno dalla sospensione dei servizi, che andranno sottratte dalle disponibilità dei capitoli di bilancio dedicati al pagamento del corrispettivo contrattuale;
 - c) le risorse nette rese disponibili a bilancio verranno utilizzate per il pagamento delle prestazioni riconvertite e, qualora residuassero delle somme, queste saranno comunque riconosciute all'appaltatore solo previa verifica dell'effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività;
- sospendere/differire (previo contraddittorio prorogare la scadenza del pagamento, senza addebito di interessi o di altre penalità) i canoni attivi e passivi, oltre quelli già previsti dall'art. 95 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 per gli impianti sportivi, previa opportune verifiche di sostenibilità giuridico-finanziaria, i relativi contratti riconducibili ad attività sospese, con adozione di atti da parte di ciascun Responsabile competente per materia che dovranno essere preventivamente valutati da una cabina di regia a cui partecipa il Segretario Generale, il Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria e con il supporto tecnico, per aspetti patrimoniali e delle entrate, di Montepulciano Servizi srl ;
- per tutti i nuovi affidamenti di lavori e servizi (compresi quelli in corso di affidamento) e delle attività ora interessate dalla sospensione: si dovrà valutare l'interesse alla prestazione (nel qual caso si provvederà ad un mero differimento dell'inizio del contratto) ovvero il venir meno di tale interesse, che potrebbe anche condurre alla mancata sottoscrizione del contratto. In tali casi si ritiene non sussista responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, in quanto non si ravvisa alcuna condotta contraria a principi di correttezza e di lealtà che la giurisprudenza ha riconosciuto come condizione legittimante per ottenere il risarcimento dei danni (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 5/2018);
- nello specifico potranno essere eseguiti i lavori e le prestazioni consentite nell'ambito dell'allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 nonché di pubblica utilità, con il nulla osta della Prefettura ovvero i cantieri mobili eseguiti tramite personale interno programmati e validati dalla stessa Prefettura purché venga attuato un adeguato monitoraggio della salvaguardia degli equilibri di bilancio, sotto il coordinamento del Responsabile dell'Area Economica Finanziaria;

2) di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'area economico finanziaria, al Segretario e ai Responsabili dei servizi affinché l'indirizzo di cui al punto 1) venga attuato insieme allo stesso monitoraggio della salvaguardia degli equilibri di bilancio in funzione, anche, delle eventuali e successive misure governative che saranno adottate a supporto degli enti locali nonché con la preventiva valutazione di una cabina di regia a cui partecipa il Segretario Generale, il Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria e con il supporto tecnico, per aspetti

patrimoniali e delle entrate, di Montepulciano Servizi srl e che riferisce direttamente al Sindaco e all' Assessore con delega al bilancio: la cabina di regia, così istituita, dovrà essere interpellata anche per i contratti di servizio e di project in essere ;

- 3) di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nella relativa sezione del sito istituzionale dell'Ente, Amministrazione Trasparente, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013;
- 4) di significare che, contemporaneamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, il presente atto verrà comunicato ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000;

Successivamente,

Attesa l'urgenza di provvedere, al fine di espletare tempestivamente i consequenziali provvedimenti;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n° 267/2000;

Ad unanimità di voti palesemente espressi:

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

oooooooooooooooooooooooooooo

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Michele Angiolini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giulio Nardi



COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
AREA AMMINISTRATIVA

Proposta di delibera n. 90 del 05-04-2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - GESTIONE DEI
CONTRATTI IN ESSERE APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO.

Parere ai sensi dell'art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica)

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile dell'area
Dott.ssa Grazia Torelli



COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In merito alla pratica DELG - 90 - 2020 si esprime parere favorevole di regolarità contabile.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dott.ssa Simonetta Gambini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è affissa all'albo pretorio dal 07-04-2020 e per 15 giorni consecutivi, *ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.*

Pubblicata N. 2020000685

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giulio Nardi

IL MESSO COM.LE

Per copia conforme all'originale

Lì, 07-04-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giulio Nardi

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:

- Comunicazione ai Capigruppo il 07-04-2020 prot. n. _____

ESECUTIVITA'

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06-04-2020

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (*art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00*).....

- decorsi **10 giorni** dalla pubblicazione

(*art.134 C. 3 D.Lgs.*

267/00).....

lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.